

Conflitto tra diritti. Il caso della legge contro il negazionismo

1. La democrazia e i suoi fondamenti: sovranità popolare e diritti

Il primo articolo della Costituzione italiana afferma che «L'Italia è una repubblica democratica», si basa cioè sulla democrazia, parola di origine greca che significa letteralmente potere del popolo. L'Italia ha quindi una forma di governo che si basa sulla sovranità popolare esercitata per mezzo di rappresentanze elettive e che garantisce a ogni cittadino la partecipazione, sulla base dell'eguaglianza politica, all'esercizio del potere pubblico. Preterossi definisce la democrazia un «concetto normativo perché promette partecipazione a tutti». Possiamo spiegare questa definizione attraverso i suoi due fondamenti normativi.

Il primo fondamento è la *sovranità popolare*. La sovranità, secondo quanto scrive il filosofo Rousseau nel *Contratto Sociale*, non può risiedere in un singolo sovrano assoluto a cui il popolo deve delegare tutti i propri diritti, persino quello alla vita, affinché esso possa salvaguardare la loro sicurezza (come pensa al contrario il filosofo Hobbes), ma deve essere *popolare* perché nei sistemi di governo basati sulla rappresentanza e la delega, la rinuncia alla sovranità implica conseguentemente abbandonare la propria qualità di uomo. La sovranità popolare è strettamente connessa alla volontà popolare, ovvero a quella che per lui è la volontà dei cittadini: tutto il popolo deve poter deliberare le leggi. «Vi è spesso molta differenza tra la volontà di tutti e la volontà generale: questa non riguarda che l'interesse privato, e non è che una somma di volontà particolari. Ma togliete da queste stesse volontà il più e il meno che si annullano fra di loro, resta come somma delle differenze la volontà generale» (ROUSSEAU, III). Da questo passo si evince che la volontà popolare si può definire come la somma delle differenze di tutte le volontà particolari, dove queste ultime si annullano perché «la volontà generale è contro l'interesse di ciascuno in nome del vero interesse di tutti» (Preterossi). Ciononostante l'obbedienza alle leggi, promanando esse dalla propria libertà ed esprimendola, consente al cittadino di obbedire a se stesso, quindi di rimanere libero.

Il secondo fondamento è rappresentato dai *diritti*. Questi ultimi si trovano alla base dello Stato moderno e tutelano la nostra indipendenza rispetto ad altri che vogliono esercitare un potere su di noi. Avere dei diritti significa che dei bisogni, delle pretese sono riconosciute da un ordinamento giuridico e positivizzate, ovvero trasformate in diritti soggettivi riconosciuti dall'ordinamento.

È importante sottolineare che i diritti non hanno un fondamento naturale, la natura infatti non può rappresentare un criterio oggettivo intrinsecamente prescrittivo; al contrario, come scrive Hobbes, nel *Leviatano*, ciò che trasforma i diritti in diritto, dunque ciò che rende le norme valide è solo qualcuno che attraverso un'istituzione sia autorizzato a renderle coattive e coercitive. Chi possiede questo ruolo, possiede autorità, la quale, a sua volta, proviene da coloro che convengono insieme, sulla base di un ragionamento razionale, sull'opportunità di autorizzare un terzo (sovrano o assemblea) a legiferare. La fonte della legge non è dunque la natura o la verità, che possono generare conflitti interpretativi, ma sono la ragione e la volontà che conferiscono autorità ad un organo sovrano (HOBBS, XV, XVII). Tuttavia, dire che i diritti non hanno un fondamento naturale significa anche dire che hanno un'origine storica perché si sono cominciati ad affermare attraverso le lotte dell'età moderna. A tal proposito Norberto Bobbio nel suo libro, *L'età dei diritti*, ci indica come questi si siano moltiplicati nel corso della storia, perché è aumentata la quantità di beni da tutelare; perché è stata estesa la titolarità di alcuni diritti tipici a

soggetti diversi dall'uomo; perché l'uomo è stato concepito nella concretezza delle sue diverse maniere di essere nella società. Lo Stato infatti deve garantire uguali diritti a tutti, ma si fa promotore di leggi differenziate per proteggere al meglio i diversi tipi di essere della persona umana a cui devono indirizzarsi per le diverse necessità (uomo/donna, bambino, anziano, malato, ecc.) (BOBBIO, p. 67).

A sostegno di questo discorso, Bobbio descrive la successione temporale e logica dei diritti in termini di *generazioni di diritti*. Possiamo così suddividere le prime due generazioni in tre categorie: i diritti di libertà, i diritti politici, i diritti sociali. La prima categoria comprende i diritti liberali definiti come *libertà negative* in quanto sono delle libertà su cui lo Stato non può interferire e che assicurano l'inviolabilità della sfera privata da parte di altri. Sono quindi diritti «a che non mi accada qualcosa», a non avere impedimenti nella vita personale. Se qualcuno li limita, un potere terzo, esterno e imparziale, deve sanzionare colui che non li ha rispettati. Tutelare questi diritti ha un costo, ma la loro non tutela ne ha uno addirittura superiore.

Nella seconda categoria troviamo i diritti politici detti anche di partecipazione, i quali consentono di riconoscersi nelle istituzioni politiche legittimamente elette e di controllarne l'operato.

Nella terza categoria abbiamo i diritti sociali (istruzione, salute, lavoro), che lo Stato tutela erogando servizi affinché siano rimossi gli ostacoli che impediscono alla persona il suo pieno sviluppo materiale e spirituale, quindi quelle disuguaglianze che le impediscono di esercitare anche le libertà soggettive e politiche.

Riprendendo Bobbio possiamo dire che «solo genericamente e retoricamente si può affermare che tutti sono eguali rispetto a questi tre diritti sociali fondamentali come invece si può dire realisticamente che sono eguali nel godimento delle libertà negative. E non si può dire perché nell'attribuzione dei diritti sociali non si può non tener conto di differenze specifiche, che sono rilevanti per distinguere un individuo da un altro. [...] Ciò che si legge nell'art. 3 della Costituzione che tutti i cittadini sono eguali senza distinzione di "condizioni personali e sociali" non è vero rispetto ai diritti sociali, perché certe condizioni personali e sociali sono rilevanti proprio nell'attribuzione di questi diritti. Rispetto al lavoro sono rilevanti differenze di età e sesso; rispetto alla salute sono rilevanti differenze tra adulti e anziani; rispetto all'istruzione sono rilevanti differenze tra bambini normali e bambini che non lo sono » (BOBBIO, p. 71).

2. *Il negazionismo*

I diritti però possono entrare in contraddizione l'uno con l'altro anche in una democrazia rappresentativa come la nostra. Questo perché sono la manifestazione di bisogni, desideri di espansione che possono entrare in rotta di collisione con i bisogni altrui.

Un esempio molto vicino alla nostra attualità è la legge che va a punire il negazionismo, ovvero quella corrente pseudo-storica che sostiene l'inesistenza della Shoah. È importante, prima di proseguire, sottolineare la differenza tra *revisionismo* e *negazionismo*: se il primo è una visione critica dei fatti storici e propone un'interpretazione alternativa a quella dominante *senza negare* il fatto storico, ma semplicemente proponendo nuove verità e/o interpretazioni, il secondo nega che uno degli stermini più atroci della storia sia mai avvenuto. In particolare, come ci spiega Di Cesare nel suo *Se Auschwitz è nulla. Contro il negazionismo*, il negazionismo nega che le autorità tedesche abbiano mai pianificato lo sterminio degli ebrei, abbiano mai costruito e gestito campi di sterminio; afferma che le morti sono da attribuire agli stenti, alla vita dura dei campi e alle malattie inevitabili in una situazione di guerra; che la «soluzione finale» comportava solo l'emigrazione degli ebrei in Madagascar, non il loro annientamento; che gli ebrei scomparsi dall'Europa sarebbero in realtà riapparsi dopo il '45 negli Stati Uniti, dove erano immigrati clandestinamente, in Israele o altrove.

Dunque per questa corrente pseudo-storica la Shoah sarebbe un mito, il frutto di un complotto realizzato per fini finanziari e politici, una favola che faceva comodo sia agli Alleati per realizzare la loro vendetta storica sui tedeschi, sia ai comunisti che necessitavano di esagerare le atrocità dei nazisti per distogliere le attenzioni dai propri crimini. Un mito sfruttato dai sionisti per suscitare nell'opinione pubblica la simpatia necessaria alla creazione dello Stato di Israele.

Testimonianze rese dalle vittime o dagli stessi nazisti, documenti, forni crematori, tutto questo si riduce ad una grande menzogna, si comprende allora perché Michael R. Marras ne *L'olocausto nella storia* definisca i negazionisti come «balordi malevoli».

Tali balordi sono ovunque. In Francia, dove con Faurisson si afferma l'idea che la Shoah sia «una gigantesca truffa politico-finanziaria» a beneficio del sionismo internazionale. Questo movimento, come negli USA, assume la veste di una setta perseguitata che lamenta di essere ingiustamente censurata e repressa per la propria attività di ricerca della verità. Un altro caso di noto negazionista è quello del britannico David Irving, condannato prima nel maggio 1992 da un tribunale di Monaco per aver proclamato che le camere a gas sono un falso costruito dalla Polonia per attirare turisti, poi nel 2005 in Austria a 13 mesi di carcere. Dunque i negazionisti sono ovunque, anche nel mondo arabo, sebbene il centro pulsante rimanga l'Europa. Sono presenti sulla scena mondiale con libri, periodici, centri di ricerca, siti web. La maggior parte di essi sono antisemiti o filonazisti.

A questo proposito occorre notare che se è vero, come scrive Di Cesare, che i primi a negare, cioè a costruire le basi della negazionismo, furono gli stessi nazisti che con il loro linguaggio, la distruzione di campi e di documenti, rappresentano i primi negatori della memoria, «gli assassini della memoria» (Pierre Vidal-Naquet), allora non sorprende che i negazionisti finiscano implicitamente o esplicitamente per riabilitare il nazismo, cercando di offrire a Hitler «una vittoria postuma» e di portare a termine il suo progetto politico (DI CESARE, pp. 18-20).

3. *La legge che punisce il negazionismo*

La UE con una Decisione Quadro del 2008 ha richiamato gli Stati membri a considerare crimine la negazione dei genocidi e dunque a legiferare in tal senso. In Italia la legge è stata approvata solo nel 2016, qui il dibattito è stato lungo e complesso, specie per la difficile individuazione del confine fra negazionismo e revisionismo e per il rischio di sanzionare come reato una mera opinione. Del resto, norme punitive del negazionismo sono state dichiarate incostituzionali in Canada nel 1992 e in Spagna nel 2007. Nella Grande camera della Corte europea dei diritti dell'uomo *Perinçek c. Svizzera*, i giudici di Strasburgo hanno dato prevalenza al diritto alla libertà di espressione in un caso di negazione del genocidio armeno. Infatti il giudice di Strasburgo ha ritenuto che la condanna del ricorrente fondata sulla norma incriminatrice elvetica che punisce chi pubblicamente neghi, minimizzi grossolanamente o cerchi di giustificare un genocidio o altri crimini contro l'umanità, violi la libertà di espressione sancita dall'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), in quanto tale limitazione alla libertà di espressione non risulta «necessaria in una società democratica».

Dunque oggi, lo Stato italiano, nonostante sostenga la libertà di espressione, punisce il negazionismo. La nuova legge 115/2016, che aggiunge un comma alla legge Mancino 654/1975 di ratifica della Convenzione di New York contro tutte le forme di discriminazione razziale, infligge la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda o l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo da creare concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità o di guerra. Non si tratta tecnicamente, quindi, di un nuovo reato, ma di un'aggravante speciale per chi commetta i delitti di propaganda o di istigazione o di incitamento fondati su idee di superiorità o di odio

razziale, etnico o religioso. In particolare, si stabilisce che sono punite le condotte di propaganda, istigazione e incitamento, «commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione».

4. Un conflitto tra diritti

Alla luce di quanto espresso a proposito del negazionismo, potremmo chiederci in primo luogo se il conflitto tra le libertà di espressione e di ricerca ed eventuale lesione di un diritto altrui, rappresentato dal concreto pericolo di diffusione, possa giustificare una limitazione delle prime. In secondo luogo, se questa legge riesca ad impedire la diffusione del negazionismo e sia perciò utile anche alla causa della lotta contro la propaganda nazista.

Secondo la storica Anna Foa, questa legge rappresenta una restrizione della libertà di espressione e il suo problema è il ricorso agli strumenti penali, anziché culturali, per andare ad arginare questo fenomeno. Più che limitare o impedire la conoscenza della verità storica, la legge erge lo Stato a difensore della stessa con effetti che possono essere controproducenti. Invece di garantire, contro chi la nega, la verità storica della Shoah attraverso le innumerevoli documentazioni di cui si dispone e si continuerà a disporre, si finisce per ricorrere ai tribunali, come se le prove storiche non fossero sufficienti, offrendo buon gioco ai negazionisti.

Non si può disconoscere che questa legge va allo stesso tempo a tutelare il cittadino limitando quelle azioni e quelle attitudini non conformi alla società. Tuttavia, nonostante essa si riferisca a tutte le violenze e ai genocidi, è passata soprattutto come legge contro il negazionismo, alimentando l'impressione che sia diretta soprattutto alla salvaguardia dei cittadini ebrei, che non a caso l'hanno accolta con entusiasmo. Questa percezione, secondo Anna Foa, rischia di diffondere l'identificazione degli ebrei quali «ispiratori di una legge contro la libertà di espressione», alimentando altro antisemitismo e altro negazionismo. Non è quindi questa la strada giusta da seguire, come del resto avevano già espresso numerosi storici italiani, in un famoso appello rivolto al Ministro della Giustizia.

Gli storici, in qualità di ricercatori e cittadini, si sono mostrati subito sinceramente preoccupati lamentando di affrontare e risolvere un problema culturale e sociale, la cui rilevanza e gravità non viene messa in discussione, «attraverso la pratica giudiziaria e la minaccia di reclusione e condanna». Secondo il loro parere, sostituire la battaglia culturale ed educativa, la «tensione morale necessarie per fare diventare coscienza comune e consapevolezza etica introiettata la verità storica della Shoah», con una soluzione basata sulla coercizione della legge, è particolarmente pericoloso sotto diversi aspetti. Perché si offre ai negazionisti la possibilità di ergersi a difensori della libertà d'espressione, le cui posizioni ci si rifiuterebbe di contestare e smontare limitandosi a sanzionarle penalmente; perché si stabilisce una verità di Stato in fatto di passato storico, che rischia di delegittimare quella stessa verità storica perché ogni verità imposta dall'autorità statale non può che minare la fiducia nel libero confronto di posizioni e nella libera ricerca storiografica e intellettuale; perché si accentua l'idea della "unicità della Shoah", non in quanto evento singolare, ma in quanto incommensurabile e non confrontabile con ogni altri eventi storici, ponendolo di fatto al di fuori della storia o al vertice di una presunta classifica dei mali assoluti del mondo contemporaneo.

A sostegno di quest'ultima preoccupazione, si potrebbe citare lo sterminio degli zingari che, pur avendo cifre inferiori, è stato allo stesso modo uno sterminio per motivi razziali.

Se uniamo all'appello degli storici - che oltre a rappresentare un parere autorevole, viene sostenuto dagli stessi anche in qualità di cittadini -, con i voti con i quali la legge è stata approvata in via definitiva alla Camera dei Deputati (237 voti favorevoli, 5 contrari, 102 astenuti), ne risulta che siamo molto lontani dalla volontà generale quale «somma delle differenze» e più vicini ad un

consenso che rispecchia «una somma di volontà particolari». E cioè, siamo più vicini alla pratica di una democrazia come metodo per prendere decisioni collettive, secondo la «definizione procedurale e minima» di Bobbio, che non a una democrazia che rispecchi la volontà di tutto il popolo, o a quella parte di esso che crede nella forza della conoscenza e dell'educazione e per la quale punire i negazionisti non fa altro che alimentare in essi, e forse non solo in loro, le loro assurde convinzioni. Questa legge sul negazionismo rischia quindi di diventare un boomerang e di alimentare ciò che vorrebbe invece evitare.

Lo Stato piuttosto che limitare la libertà di espressione e opinione, tra l'altro uno dei suoi principi base, dovrebbe comprendere, come scrive Anna Foa, che l'unica arma da utilizzare è quella della conoscenza: «Abbiamo bisogno di studiare e di trasmettere, di fare ricerca e di insegnare. È l'unica strada, non ce n'è un'altra. Puoi e devi punire la violenza, gli atti di razzismo e di antisemitismo, ma le opinioni, anche assurde e totalmente errate, si combattono con la conoscenza. E la conoscenza ha bisogno della libertà per crescere, del dialogo per svilupparsi. Non c'è un'altra strada, anche se questa è la più difficile e la più lunga».

Anche noi studenti, in qualità di cittadini, possiamo e dobbiamo combattere i manipolatori della verità storica. Dobbiamo cioè far fruttare tutte quelle conoscenze critiche che acquisiamo giornalmente all'interno delle aule scolastiche, le sole che ci mettono nella condizione di riconoscere e di confutare le falsità, senza invocare le condanne, ma con la sola forza della conoscenza e della ragione.

Michelle Ingallo

IVL-Liceo Linguistico Virgilio-Redi - Lecce

michelleingallo@gmail.com

BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA

Videolezioni:

<https://www.youtube.com/watch?v=VSiNAM9s3GY&t=4636s>

<https://www.youtube.com/watch?v=5MeTAHQVBdw&t=4145s>

<https://www.youtube.com/watch?v=l2jrJUU-KXQ>

N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino 1997

N. BOBBIO, Cos'è la democrazia? <http://www.emsf.rai.it/aforismi/aforismi.asp?d=27>

D. Di CESARE, *Se Auschwitz è nulla. Contro il negazionismo*, Il Melangolo, Genova 2012

Th. HOBBS, *Leviatano*, tr. it. a cura di C. Galli, Bur, Rizzoli, Milano 2013

J.J. ROUSSEAU, *Contratto sociale*, tr. it. di G. Ambrosetti, La Scuola, Brescia 1962

Appello degli storici. Contro il negazionismo per la libertà di ricerca:

<http://www.sissco.it/index.php?id=28>

<http://www.osservatorioantisemitismo.it/articoli/commento-della-storica-anna-foa-alla-nuova-legge-contro-il-negazionismo/>

<http://www.ilsestantenews.it/rubriche/il-cittadino/negazionismo-negare-lolocausto-reato/>

<http://cronologia.leonardo.it/storia/mondiale/israe014.htm>

<http://www.treccani.it/vocabolario/democrazia/> <https://www.penalecontemporaneo.it/d/4211-la-camera-approva-con-modificazioni-il-disegno-di-legge-in-materia-di-negazionismo>

<https://www.penalecontemporaneo.it/d/2730>